

ATTI n. ___/20

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

BRENO (BS)

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla

DEFINIZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE E DELLE LINEE

PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI

CARATTERIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO

NATURALE DI ARSENICO NEI SUOLI E NELLE ROCCE NEI COMUNI DI

CORTENO GOLGI, EDOLO, MALONNO E SONICO

CIG CIG Z9A2B7DFA8

REPUBBLICA ITALIANA

L'Anno **duemilaventi**, addì _____ del mese di _____
(___/___/2020) in Breno (BS), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle
Camonica, ubicati in Piazza F. Tassara n. 3.

TRA

- **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**, con sede in Breno (Bs)
Piazza F. Tassara n. 3, codice fiscale n. 01766100984 in persona del dott. for.
Sangalli Gian Battista nato a Darfo il 01/08/1964, Responsabile del Servizio
Foreste e Bonifica Montana dell'Ente nominato con decreto del Presidente n.
1/20 in data 03/01/2020 prot. n. 0000023, domiciliato per la sua carica e le
funzioni qui espletate presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo

Atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo "*Amministrazione Committente*", in esecuzione della Determinazione n. ____ in data __/__/2019,

E

- **Studio Geo.Te.C.** con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) Via Albera, 3, Codice Fiscale e Partita IVA //, nella persona del dott. geol. Gilberto Zaina nato a Malonno (BS) il 29/01/1965 C.F. //, residente a Malonno (BS) Via Volpera n. 10, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 916, di seguito denominato semplicemente "*Studio incaricato*", si **stipula e conviene** quanto segue.

ART. 1. Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico consiste nella *definizione del modello concettuale e delle linee procedurali per la predisposizione del piano di caratterizzazione per la determinazione dei valori di fondo naturale di arsenico nei suoli e nelle rocce nei Comuni di Corteno Golgi, Edolo, Malonno e Sonico.*

ART. 2. Obblighi dello Studio Incaricato

a) Lo *Studio incaricato* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n° 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

b) Resta a carico dello *Studio incaricato* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo

esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

ART. 3. Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico consistono in:

- a) **Ricerca bibliografica:** l'attività prevede la ricerca nei *siti web istituzionali* di documentazione ed articoli scientifici inerenti attività analoghe all'oggetto della presente prestazione svolte in ambito italiano, nonché la creazione di contatti diretti con Enti (ARPA, Università, etc). Sarà svolta inoltre un'indagine presso i Comuni interessati per la raccolta di informazioni inerenti analisi ambientali delle terre e rocce da scavo svolte in passato; i dati significativi saranno inseriti in un database e plottati sulla base cartografica.
- b) **Raccolta ed elaborazione dati di base:** attenendosi ai dati esistenti presso gli ENTI saranno predisposte cartografie attinenti le tematiche (quadro geologico con indicazione delle fonti naturali di arsenico; quadro geomorfologico con definizione delle aree di erosione e di flusso). I risultati saranno confrontati con i dati ambientali di laboratorio e raccolti nella fase precedente.
- c) **Definizione del Modello concettuale di massima:** l'analisi dei dati raccolti consentirà la definizione delle linee guida atte alla ricostruzione del

modello concettuale di massima, con individuazione delle aree sorgenti e di accumulo delle inquinanti (As), sulla base delle quali potrà essere sviluppata la progettazione delle successive fasi di lavoro (definizione delle aree di campionamento).

d) **Redazione delle Linee guida alla predisposizione del piano di indagine:** sulla base dei risultati dell'analisi del modello concettuale sviluppato e dei dati raccolti saranno predisposte linee guida per lo sviluppo delle successive fasi di lavoro (da concordare con ARPA Lombardia).

e) **Quantificazione programmatica delle attività:** tempistica e costi.

f) **Incontri:** con ARPA Lombardia e Enti.

ART. 4. Altre condizioni

a) Lo *Studio incaricato* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

b) I prodotti finali verranno consegnati alla Comunità Montana in duplice copia cartacea e su supporto informatico.

ART. 5. Tempi di consegna e termini da rispettare

Gli elaborati saranno consegnati **entro il 31/08/2020.**

ART. 6. Penali

Nel caso in cui i prodotti previsti non vengano consegnati nei termini stabiliti al precedente art. 5, per ogni mese di ritardo non giustificato sarà applicata una

penale pari al 5% del compenso complessivo di cui all'art. 8. Farà fede la data di ricevimento dei prodotti da parte della Comunità Montana di Valle Camonica.

ART. 7. Risoluzione del Contratto

1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando lo *Studio incaricato* contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2) La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 8. Determinazione dei corrispettivi

A fronte delle prestazioni previste ai punti precedenti, si riconosce allo *Studio incaricato* un corrispettivo di **€ 6.000,00**, esclusi contributo previdenziale (2%) e IVA (22%).

La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra lo *Studio incaricato* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni lo *Studio incaricato* intenda o debba avvalersi.

ART. 9. Modalità di corresponsione dei compensi

I compensi, così come stabiliti dall'art. 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- 30% entro 60 gg dalla stipula del contratto;
- saldo entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura, nonché alla certificazione di cui all'art. 2, comma 9 del D.lgs. 262/2006 ed alla verifica della regolarità contributiva.

ART. 10. Titolarità dei prodotti

Alla Comunità Montana spetta la titolarità e la proprietà esclusiva dei prodotti realizzati e la possibilità di utilizzare le opere stesse senza che da tale utilizzazione possa derivare qualsiasi ragione o diritto, fatta salva la menzione dello *Studio incaricato*.

ART. 11. Definizione delle controversie

1) Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dallo *Studio incaricato* ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2) Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro dove ha sede la

Stazione committente.

ART. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti presso la Comunità Montana di Valle Camonica, Servizio Foreste e Bonifica Montana, per le finalità di cui al presente atto.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate; oppure ai soggetti titolari per Legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente Regolamento che disciplina la materia.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Committente, Area Tecnica, titolare del trattamento.

ART. 13. Disposizioni transitorie

1) Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per lo *Studio incaricato* nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2;

2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante solo dopo che la stessa

Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Breno, lì

Per la Comunità Montana

Per la Studio Incaricato

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Geo.Te.C

FORESTE E BONIFICA MONTANA

(dott. geol. Gilberto Zaina)

(dott. for. Gian Battista Sangalli)